



# Professione Libera dedicato a Geometri polizza in regime “Claims Made”

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI  
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**

**contratto di assicurazione  
R.C. Professionale  
in regime di assicurazione  
“Claims Made”**

**Mod. 3711 - edizione settembre 2024**

Le presenti Condizioni di Assicurazioni sono aggiornate alla data del 1° settembre 2024

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -  
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -  
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria,  
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



# Area Clienti

## Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




**... e molto altro ancora!**



### AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito [www.axa.it](http://www.axa.it) oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su [www.axa.it](http://www.axa.it), sezione **Contattaci**
- 💬 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- ✉ Indirizzo PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it)



**My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.**

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



# Condizioni di Assicurazione

## Indice

<b>Glossario</b> .....	<i>pag.</i> 2
<b>Premessa</b> .....	<i>pag.</i> 6
<b>Ambito di operatività della garanzia</b> .....	<i>pag.</i> 6
Art. 1 - Ambito di operatività della garanzia - Massimale	
Art. 2 - Operatività della Franchigia per R.C. Professionale	
<b>Norme che regolano l'assicurazione in generale</b> .....	<i>pag.</i> 7
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Stipulazione della copertura assicurativa - Clausole di esclusione di operatività della garanzia	
Art. 4 - Altre assicurazioni - Secondo rischio	
Art. 5 - Durata dell'assicurazione - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	
Art. 6 - Inizio e termine della garanzia (principio "Claims Made")	
Art. 7 - Definizioni	
Art. 8 - Ambito di applicazione territoriale	
Art. 9 - Modifiche all'assicurazione - Aggravamento del rischio - Cessione del contratto	
Art. 10 - Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati	
Art. 11 - Ripartizione del danno	
Art. 12 - Recesso in caso di sinistro	
Art. 13 - Rinnovo del contratto - Contratto senza tacito rinnovo	
Art. 14 - Cessazione del rapporto assicurativo	
Art. 15 - Cessazione dell'attività - Postuma	
Art. 16 - Risoluzione delle controversie- Arbitrato irrituale	
Art. 17 - Oneri fiscali	
Art. 18 - Foro competente	
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge	
Art. 20 - Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie - Inefficacia del contratto	
Art. 21 - Esclusioni Cyber e Dati	
<b>Sezione Responsabilità Civile Professionale</b> .....	<i>pag.</i> 12
<i>Norme che regolano la copertura assicurativa - Responsabilità Civile Professionale - Garanzia base</i> .....	<i>pag.</i> 12
Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione - Garanzia R.C. Professionale in regime "Claims Made"	
Art. 23 - Inquinamento accidentale	
Art. 24 - Studio associato	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Professionale - Garanzie Opzionali</i> .....	<i>pag.</i> 15
R.C. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO	
<i>Che cosa non assicurato R.C. Professionale</i> .....	<i>pag.</i> 16
Art. 25 - Soggetti non considerati terzi	
Art. 26 - Rischi esclusi dall'assicurazione - Esclusioni R.C. Professionale	
<b>Sezione R.C.T. e R.C.O.</b> .....	<i>pag.</i> 19
<i>Come ampliare la copertura - Garanzie R.C.T./R.C.O.</i> .....	<i>pag.</i> 19
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) e VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O).	
<i>Che cosa non assicurato garanzia R.C.T.</i> .....	<i>pag.</i> 20
Art. 27 - Soggetti non considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.	
Art. 28 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. - Esclusioni R.C.T.	
<i>Che cosa non assicurato garanzia R.C.O.</i> .....	<i>pag.</i> 21
Art. 29 - Esclusioni R.C.O.	
<b>Norme che regolano il sinistro</b> .....	<i>pag.</i> 22
<i>Premessa</i> .....	<i>pag.</i> 22
Art. 30 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo	
<i>Norme che regolano il sinistro</i> .....	<i>pag.</i> 22
Art. 31 - Cosa fare in caso di sinistro - Notifica di Richieste di risarcimento e circostanze	
Art. 32 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	
Art. 33 - Concorso di colpa - Gestione della lite	
Art. 34 - Gestione della difesa	
<b>Tabelle limiti di indennizzo, scoperti e franchigie</b> .....	<i>pag.</i> 25
<b>Informativa generale sul trattamento dei dati personali</b> .....	<i>pag.</i> 26
<b>Informativa sull'uso dei dati biometrici connessi alla firma grafometrica</b> .....	<i>pag.</i> 33

# Condizioni di Assicurazione

## Glossario

---

Alle seguenti denominazioni le *Parti* attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- Agenti inquinanti:** agenti inquinanti si intendono qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e più precisamente si intende:
- (1) il *Contraente* (singolo *Assicurato* o studio associato);
  - (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del *Contraente*;
  - (3) qualsiasi *Dipendente*;
  - (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona simile di cui il *Contraente* sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il *Contraente* o una *Società controllata* e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del *Contraente*;
  - (5) qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi *Assicurato* indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione ma soltanto quando svolgano *Attività professionali* in dette qualità.
- Assicurazione:** il presente contratto di assicurazione.
- Attacco informatico:** si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema informatico*.
- Attività professionali:** servizi professionali propri dell'attività di Geometra, compresa la consulenza a *terzi*, svolti dall'*Assicurato* in favore di *terzi* e definiti nella proposta/questionario compilata dall'*Assicurato*, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'*Assicurato* prima della decorrenza della presente polizza.
- Atto illecito:** qualsiasi *Errore professionale*, *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, diffamazione ovvero qualsiasi *Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente (come sotto definito)*.
- Azioni dolose/ del Dipendente:** qualsiasi condotta dolosa, attiva o omissiva, posta in essere con dolo da un *Dipendente* e tale da determinare l'insorgere di responsabilità ad esclusione di ogni responsabilità penale o para - penale, in capo al *Contraente* o ad una *Società controllata*.
- AXA:** l'assicuratore, AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
- “Claims Made”:** per regime “Claims made” si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa è valida con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'*Assicurato* nel periodo di efficacia temporale della *polizza*, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'*Assicurato* prima della decorrenza della *polizza* (c.d. *periodo di retroattività*).
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Costi di difesa:** si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* o per conto dell'*Assicurato* in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*.
- Cose:** gli oggetti materiali e gli animali.

# Condizioni di Assicurazione

---

## Glossario

<b>Danni:</b>	qualsiasi importo che un <i>Assicurato</i> sia tenuto a corrispondere a <i>Terzi</i> , quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un <i>Assicurato</i> , o a seguito di transazioni negoziate da AXA con il consenso dell' <i>Assicurato</i> o del <i>Contraente</i> .
<b>Danno a cose:</b>	si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
<b>Danno a persona:</b>	lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
<b>Dati:</b>	si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
<b>Documenti:</b>	tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile e/o relative registrazioni.
<b>Errore professionale:</b>	qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Attività professionali</i> , astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi <i>Assicurato</i> .
<b>Fatto Involontario:</b>	evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall' <i>Assicurato</i> nello svolgimento dell' <i>attività professionale</i> esercitata.
<b>Fatturato:</b>	<p>l'ammontare complessivo dei corrispettivi e delle prestazioni di servizi derivanti dall'esercizio della professione di Architetto / Ingegnere e che l'<i>Assicurato</i> dichiara ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e del contributo alla Cassa di Previdenza e della cessione dei beni.</p> <p>Nel caso di <i>studio associato</i> (o società tra professionisti) si intende il fatturato complessivo (come sopra definito) relativo alle competenze professionali dei professionisti associati indicati in <i>polizza</i>.</p>
<b>Franchigia:</b>	l'importo prestabilito di <i>perdite patrimoniali</i> , che in caso di sinistro rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
<b>Incidente informatico:</b>	si intende: qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi <i>Sistema informatico</i> .
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta da AXA in caso di <i>Sinistro</i> .
<b>Massimale:</b>	l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese in uno stesso periodo assicurativo ( <i>si veda anche quanto normato in premessa di polizza</i> ).
<b>Parti:</b>	il Contraente e AXA.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	si intendono (a) <i>Danni</i> , (b) <i>Costi di difesa</i> , (c) <i>Spese per il ripristino della reputazione</i> , (d) <i>Spese per la perdita di una persona chiave</i> , e (e) ogni altro pagamento effettuato da AXA ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.

# Condizioni di Assicurazione

---

## Glossario

<b>Periodo di osservazione:</b>	periodo di tempo durante il quale l' <i>Assicurato</i> potrà dare comunicazione ad AXA di qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un <i>Atto illecito</i> commesso successivamente alla <i>Data di retroattività</i> e anteriormente alla data di scadenza della polizza.
<b>Periodo di retroattività:</b>	periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza nel quale AXA prende in considerazione errori e/o omissioni dell' <i>Assicurato</i> che scaturiscano in una <i>Richiesta di risarcimento</i> o circostanza. Quanto sopra è valido, essendo la polizza in regime di " <i>Claims made</i> ", se la richiesta di risarcimento è stata denunciata per la prima volta nel periodo di validità dell' <i>assicurazione</i> e a condizione che l' <i>Assicurato</i> non fosse a conoscenza di alcuna circostanza che abbia poi portato alla <i>Richiesta di risarcimento</i> stessa.
<b>Periodo di validità della polizza:</b>	il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza richiamati in polizza compresi gli eventuali rinnovi contrattuali.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
<b>Prestatori di lavoro:</b>	tutte le persone fisiche di cui l' <i>Assicurato</i> si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C Tale definizione comprende: (1) i lavoratori alle dirette dipendenze dell' <i>Assicurato</i> soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (e successive modifiche e/o integrazioni) purché in regola con gli obblighi di legge; (2) i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 (e successive modifiche e/o integrazioni); (3) i lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1 997 n. 196; (4) i lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi e successive modifiche e/o integrazioni), ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza; (5) i borsisti, i corsisti e gli stagisti.
<b>Richiesta di Risarcimento:</b>	si intende: 1) qualsiasi richiesta scritta, oppure 2) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di <i>Danni</i> a seguito di <i>Atti illeciti</i> .
<b>Rifiuti</b>	si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
<b>Scoperto:</b>	la percentuale del danno, in termini di <i>perdite patrimoniali</i> che in caso di sinistro rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
<b>Sinistro:</b>	la <i>Richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali</i> per i quali è prestata l'assicurazione.
<b>Sistema informatico:</b>	si intende: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.
<b>Spese per il ripristino della reputazione:</b>	si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall' <i>Assicurato</i> , con il previo consenso scritto di AXA, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell' <i>Assicurato</i> dal fatto che una <i>Richiesta di risarcimento</i> coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

# Condizioni di Assicurazione

---

## Glossario

**Studio Associato:** associazione o società tra Geometri per lo svolgimento della professione in forma associata. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per *Assicurato* si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati/Collaboratori dello Studio.

**Terzi:** si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di Terzi non include: 1) un *Assicurato*; oppure 2) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'*Assicurato*.

# Condizioni di Assicurazione

## Premessa - Ambito di operatività della garanzia

### Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza **R.C. Geometra** sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza Mod. 3710 (simplo di polizza e relative schede allegate);
- il questionario Mod. 3707 forma parte integrante della presente polizza;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stato indicato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata per i massimali indicati, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa, nei relativi allegati o nel presente fascicolo Condizioni di Assicurazione;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).

### Ambito di operatività della garanzia

#### Art. 1| Ambito di operatività della garanzia - Massimale

L'assicurazione di responsabilità civile professionale è prestata fino a concorrenza del *Massimale* indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle *Richieste di risarcimento* presentate all'*Assicurato* in uno stesso periodo assicurativo.

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

I limiti di indennizzo previsti, anche nell'ambito delle estensioni di garanzia, non s'intendono in aggiunta al *Massimale*, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima di AXA, nello stesso periodo assicurativo.

AXA sarà obbligata a pagare l'*indennizzo* per le *Perdite patrimoniali* soltanto qualora:

- 1) l'*Atto illecito* si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della *Data di retroattività* oppure in tempo successivo;
- 2) l'*Atto illecito* sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*;  
e
- 3) la *Richiesta di risarcimento* sia avanzata per la prima volta da *terzi* nei confronti dell'*Assicurato* durante il *Periodo di validità della polizza* (formula assicurativa "Claims made") o il *Periodo di osservazione* (ove previsto).

#### Art. 2| Operatività della Franchigia per R.C. Professionale

AXA risponderà unicamente delle *Richieste di risarcimento* che superano l'ammontare della *Franchigia* indicata in scheda di polizza per ogni singola garanzia che deve intendersi come *Franchigia* assoluta. La *Franchigia* indicata in scheda di polizza, resta a carico dell'*Assicurato*.

Un unico ammontare di *Franchigia* sarà applicato alle *Perdite patrimoniali* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* relative al medesimo *Atto illecito*.

Nel caso *Richieste di risarcimento* correlate, sarà applicata un'unica *Franchigia* valida e operante per tutte le *Perdite patrimoniali* riconducibili al medesimo *Atto illecito*.



### Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 3| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Stipulazione della copertura assicurativa - Cause di esclusione della operatività della polizza

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, AXA ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nella proposta questionario Mod. 3707 e nei suoi eventuali allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza.

Art. 4| Altre assicurazioni - Secondo rischio

Qualora per un *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente *Polizza* siano operanti, a favore dell'*Assicurato*, altre assicurazioni, da chiunque stipulate, la presente *Polizza* si intende prestata in secondo rischio e cioè opera in eccedenza rispetto a massimali, limiti e/o somme stipulati nelle predette altre polizze per tali medesime garanzie, con espressa esclusione della normativa di cui all'art. 1910 C.C.

Qualora le garanzie sopra indicate siano state sottoscritte da AXA e/o da altra Società facente parte del Gruppo:

- a) i massimali, limiti e/o somme previsti da ciascuna di tali coperture non si cumuleranno;
- b) la massima somma indennizzabile dall'*Assicurato* in base a tutte le coperture assicurative di cui sopra, non potrà comunque eccedere la somma corrispondente al massimale più elevato da questa previsto.

Resta fermo che in nessun caso i *Massimali*, limiti e/o somme di cui alla presente *Polizza* verranno o potranno intendersi incrementati per effetto della presente disposizione.

Art. 5| **Durata dell'assicurazione** - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il periodo di assicurazione si intende stabilito nella durata di un anno-come indicato in scheda di polizza ed è stipulato nella forma senza tacito rinnovo, pertanto il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta (*per l'eventuale rinnovo si veda quanto previsto dal successivo Art. 12- "Rinnovo del contratto - Contratto senza tacito rinnovo"*).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Il *premio* è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se è stato concesso il frazionamento del *premio* in più rate ed il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza della rata di frazionamento e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di AXA ad ottenere il pagamento dei premi di rata scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 6| **Inizio e termine della garanzia (principio "Claims Made")**

La presente polizza vale per le *Richieste di risarcimento* presentate per la prima volta agli *Assicurati* durante il *Periodo di validità della polizza*, o il *Periodo di osservazione* (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad *Atti illeciti* già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività.

# Condizioni di Assicurazione

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

### Art. 7| Definizioni

I termini in corsivo e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di polizza o nella sezione Glossario.

I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.

### Art. 8| Ambito di applicazione territoriale

La presente polizza si applicherà a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata nei confronti di qualsiasi *Assicurato* nell'ambito territoriale dei Paesi dell'Europa (*geografica*).

Resta sempre operante l'esclusione U.S.A./Canada (Art. 26 - "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C. Professionale - Esclusioni R.C. Professionale" punto 17) Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.

L'assicurazione R.C.O. (se prevista la garanzia di polizza) vale per il mondo intero.

### Art. 9| **Modifiche all'assicurazione** - Aggravamento del rischio - Cessione del contratto

Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta all'Agenzia oppure ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio di cui all'art. 1898 C.C. non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto di AXA.

### Art. 10| Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda:

- 1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie;
- 2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*;
- 3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni;
- 4) il pagamento dei *Premi*;
- 5) la negoziazione e la stipula di appendici di polizza;
- 6) la risoluzione delle controversie (ai sensi dell'Art. 16 - "Risoluzione delle controversie - Arbitrato irrituale");
- 7) il ricevimento di indennizzi/pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

### Art. 11| Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi *Richiesta di risarcimento* coinvolga sia fattispecie coperte dalla *polizza* sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il *Massimale*), le *spese di difesa*, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun *Assicurato* ed AXA, in proporzione ai rispettivi interessi.

### Art. 12| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, AXA può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte di AXA ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

## Condizioni di Assicurazione

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di *Premio* al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei *Premi* venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia da parte di AXA ad avvalersi della facoltà di recesso.

#### Art. 13| Rinnovo del contratto - Contratto senza tacito rinnovo

Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo, pertanto il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

L'eventuale proposta di rinnovo del contratto, qualora prevista da AXA, con evidenza del nuovo *premio* assicurativo annuo, viene messa a disposizione del *Contraente* presso l'Agenzia AXA (od ufficio che gestisce il contratto) almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.

In ogni caso nei 30 giorni prima della scadenza del contratto al fine di poter rinnovare l'assicurazione o di stipulare tempestivamente un'altra copertura con altra impresa assicuratrice, il *Contraente* potrà richiedere all'Agenzia (o ufficio che gestisce il contratto) conferma sull'eventuale presenza (o meno di proposta) di rinnovo del contratto.

La proposta di rinnovo con il nuovo *Premio* assicurativo annuo, è predisposta da AXA sulla base degli ultimi dati di *fatturato* disponibili comunicati ad AXA dal *Contraente* stesso come dichiarato in origine nell'emissione della polizza ovvero come formalizzato nell'ultima variazione scritta del contratto (es. appendice di polizza).

L'accettazione da parte del *Contraente* della proposta di rinnovo del contratto è espressa con il pagamento del nuovo *premio* (c.d. quietanza *premio* di rinnovo), sempre che il pagamento del *premio* relativo alla nuova annualità avvenga non oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto in corso; in tal caso l'assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità, ferme restando tutte le condizioni normative in corso, sulla base degli ultimi dati di *fatturato* disponibili comunicati ad AXA dal *Contraente*.

Qualora il *fatturato* del *Contraente* dell'ultima annualità sia variato in aumento in misura superiore al 20% rispetto agli ultimi dati assicurati formalizzati in polizza, il *Contraente* si impegna, entro 30 giorni dal pagamento del *premio* di rinnovo del contratto, a chiedere all'Agenzia AXA (od ufficio che gestisce il contratto) di aggiornare il contratto e di assicurare il maggior importo di *fatturato* con appendice integrativa di polizza. Con il pagamento del corrispondente *premio* in aumento, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del conteggio del *premio* integrativo, conseguente all'aggiornamento del *fatturato*, AXA rinuncerà applicare il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'*indennizzo*.

Nel caso in cui il *Contraente* non rinnovi il contratto o AXA Assicurazioni S.p.A. non effettui la proposta di rinnovo, la polizza cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

La presente estensione si intende operante solo ed esclusivamente qualora indicato "SI" nella casella "Proposta Proroga" prevista sulla scheda/simplo di polizza Mod. 3710.

Nel caso in cui nella casella Proposta Proroga fosse indicato "NO" la presente clausola si intende NON operante e pertanto il presente contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e senza facoltà di rinnovo a scadenza.

#### Art. 14| Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'*Assicurazione* cessa:

- 1) in caso di decesso dell'*Assicurato* (fermo quanto disposto dall'Art. 15 - "Cessazione dell'attività - Postuma");
- 2) in caso di cessazione da parte dell'*Assicurato* dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- 3) in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;

In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza.

In caso di radiazione o sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.

## Condizioni di Assicurazione

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

#### Art. 15| **Cessazione dell'attività** - Postuma

In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di decesso dell'*Assicurato*, e sempre che la cessazione dell'attività non sia dovuta ad un'operazione di fusione, acquisizione o procedura di insolvenza, l'*Assicurato* e/o dei suoi aventi causa avranno la facoltà di richiedere un *Periodo di osservazione* per le *Richieste di Risarcimento* avanzate per la prima volta nei confronti dell'*Assicurato* e da questi denunciate ad AXA ai sensi di polizza nel *Periodo di osservazione* acquistato, successivo alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad *Atti illeciti* verificatisi prima della cessazione dell'attività.

L'attivazione del *Periodo di osservazione* può essere fatta a condizione che:

- venga dato avviso scritto all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o direttamente ad AXA di volersi avvalere di tale estensione entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di validità della polizza; e venga scelta una delle opzioni qui di seguito indicate ed il *premio* relativo pagato entro 30 giorni dall'acquisto dell'estensione:
  - a) 24 mesi: 105%
  - b) 36 mesi: 130%
  - c) 60 mesi: 205%

Inoltre a richiesta dell'*Assicurato* stesso o dei suoi eredi, AXA si riserva la facoltà di valutare la possibilità di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati ad AXA nei 10 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo da definire al momento della valutazione della richiesta.

La facoltà di richiedere la presente estensione non è concessa qualora AXA abbia esercitato il diritto di recesso dal presente contratto.

La garanzia prestata da AXA nel periodo previsto dalla presente estensione opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al *Massimale*, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l'estensione di garanzia e dal numero di *Richieste di risarcimento*.

#### Art. 16| Risoluzione delle controversie - Arbitrato irrituale

Qualora le *Parti* concordino sull'operatività della garanzia R.C. in base al presente contratto, AXA dà facoltà all'*Assicurato* di proporre al terzo danneggiato il ricorso ad un collegio arbitrale, in luogo dell'azione avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il collegio arbitrale sarà formato, con scrittura privata, da un collegio di tre arbitri nominati uno per Parte ed il terzo arbitro nominato dai primi due di comune accordo (considerando anche eventuali nominativi proposti dal terzo danneggiato) ovvero in caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Il collegio arbitrale risiede, a scelta dell'*Assicurato*, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.

Tale collegio arbitrale sarà chiamato a decidere sulla natura dell'*Atto illecito/Errore professionale*, sulle sue conseguenze e sull'entità della perdita patrimoniale. Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone scelte tra i professionisti iscritti all'albo professionale, le quali potranno intervenire sulla determinazione e quantificazione della perdita patrimoniale, senza però avere alcun voto deliberativo.

Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le *Parti* anche se uno degli arbitri si *rifiuti* di firmare il relativo verbale.

In ogni caso alle vertenze relative ai diritti nascenti dal contratto di assicurazione rimane ferma la competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

#### Art. 17| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

# Condizioni di Assicurazione

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata l'impresa cui si riferisce il contratto di assicurazione, in caso di persona giuridica, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

### Art. 18| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione di AXA.

### Art. 19| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 20| Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie - Inefficacia del contratto

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

AXA, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun *indennizzo* e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale *indennizzo* e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga AXA a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

### Art. 21| Esclusioni Cyber e Dati

La garanzia RC Professionale non comprende le richieste risarcitorie per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, anche sotto forma di perdita, multa, sanzione, costi (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di difesa) o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, risultanti da, derivante da o in connessione con:

- a) un *Attacco Informatico* o *Incidente Informatico*; o
- b) una violazione o danneggiamenti di *Dati*.

Al fine di evitare qualsiasi dubbio, resta inteso che la garanzia non opera per:

- i costi di consulenza, di monitoraggio, di pubbliche relazioni, di patrocinio e difesa legale, di operazioni finanziarie o bancarie derivanti da o in relazione a una violazione o danneggiamento di *Dati*;
- qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura sostenuta dall'Assicurato, per ripristinare, recuperare o sostituire *Sistemi Informatici* o *Dati* che sono stati danneggiati, distrutti, cancellati o corrotti a seguito di un *Attacco Informatico* o *Incidente Informatico* incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi pagamento di riscatto.

Norme che regolano la copertura assicurativa  
Responsabilità Civile Professionale - Garanzia base

---

Art. 22] **Oggetto dell'assicurazione - Garanzia R.C. professionale in regime "Claims Made"**

**Responsabilità Civile professionale**

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi *Errore professionale* commesso dall'Assicurato.

Sono compresi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo i *Danni* derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a:

- 1) mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
- 2) certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (Legge n. 447/1995 e successive modifiche e integrazioni);
- 3) certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (D.Lgs. n. 192/2005 modificato dal D.Lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni);
- 4) multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per *Errore professionale* imputabile all'Assicurato;

**A. Danni involontariamente cagionati a Terzi che non siano conseguenza di Danni a cose o Danni a persone**

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato a seguito di *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Danni* diversi da *Danni a cose* e/o *Danni alle persone* direttamente derivanti da *Errore professionale* commesso dall'Assicurato.

**B. Danni a cose e/o danni alle persone**

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato a seguito di *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Danni a cose* e/o *Danni alle persone* direttamente derivanti da *Errore professionale* commesso dall'Assicurato.

**C. Interruzioni o sospensioni di attività di terzi**

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da *Terzi* derivante da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.

**D. Responsabilità contrattuale e ritardo**

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per:

- 1) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l'Assicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo;

oppure

- 2) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di *Attività professionali* derivanti da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.

**E. Azioni dolose/ fraudolente del Dipendente**

Fermo quanto sopra, AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Azioni dolose* di qualsiasi *Dipendente*, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1900 comma 2, C.C.

**F. Costi di difesa**

AXA ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*. In osservanza del disposto di cui all'art. 1917 C.C., i *Costi di difesa* saranno a carico di AXA nei limiti del quarto del Massimale.

### G. Decreto Legislativo n. 81/2008

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall'*Assicurato* in funzione di:

- 1) "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

La presente estensione di garanzia "**G. Decreto Legislativo n. 81/2008**" è prestata con una *Franchigia* indicata nel semplice d polizza .

### H. Perdita di Documenti

In relazione a *Documenti di Terzi*:

- 1) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
- 2) che, durante il *Periodo di validità* della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, fermo restando che:

- a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura di AXA con il consenso dell'*Assicurato*; e
- d) AXA non sarà tenuta al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

La presente estensione di garanzia è prestata sino ad un importo pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

### I. Spese di ripristino della reputazione

AXA rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'*Assicurato* in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

La presente estensione di garanzia è prestata sino ad un importo pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

### J. Spese di salvataggio

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 C.C. AXA rimborserà l'*Assicurato* per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* a condizione che:

- 1) AXA sia stata tempestivamente informata per iscritto durante il *Periodo di validità* della polizza o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- 2) AXA sia ragionevolmente convinta che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;
- 3) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato da AXA;
- e
- 4) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'*Assicurato*.

La presente estensione di garanzia è prestata sino ad un importo pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa e non si applicherà alcuna Franchigia.

### **K. Joint Venture**

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

### **L. Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010)**

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010 e successive modifiche e integrazioni). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di terzo all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'Assicurato svolge la propria attività professionale; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione.

Tale garanzia viene prestata nei limiti del *Massimale* assicurato, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000,00.

### **M. Vincolo di solidarietà**

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti AXA risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

### **N. Periodo di osservazione - Ultrattività di 12 Mesi**

Nel caso in cui AXA o il *Contraente* receda dal presente contratto o decida di non rinnovarlo (*si veda anche quanto previsto dall'Art. 12 - "Rinnovo del contratto - Contratto senza tacito rinnovo"*), il *Contraente* avrà diritto, previo pagamento di un *premio* addizionale pari al 40% dell'ultimo *premio* totale annuo, ad un *Periodo di osservazione* di 12 (dodici) mesi dopo la data di recesso o di scadenza (*c.d. ultrattività*).

In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l'Assicurato avrà diritto a un *Periodo di osservazione* gratuito di 30 (trenta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il *Contraente* decida di acquistarlo.

Qualora il *Contraente* decida di acquistare il *Periodo di osservazione (ultrattività di 12 mesi)* dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del *premio* addizionale all'Agenzia alle quale è assegnata la polizza o ad AXA entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza.

Il *Contraente* non avrà diritto al *Periodo di osservazione* qualora:

- a) il pagamento del *premio* totale della presente polizza non sia stato effettuato;  
o
- b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.

## Art. 23| Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'esclusione 11 "Inquinamento", dell'Art. 26 - "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C. Professionale - Esclusioni R.C. Professionale", AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato con un sottolimito di indennizzo pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata a seguito di: presenza, scarica, dispersione, liberazione, migrazione, fuga, da installazioni o complessi di installazioni di *Agenti Inquinanti*, a condizione che presenza, scarica, dispersione, liberazione, migrazione, fuga di *Agenti Inquinanti* derivino da eventi improvvisi e accidentali e siano conseguenza di *Errore Professionale* commesso dall'Assicurato, ferma l'esclusione di amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo.

Resta esclusa dall'assicurazione qualsiasi *Richiesta di risarcimento* o rivendicazione, direttamente o



## Condizioni di Assicurazione

### Sezione Responsabilità Civile Professionale

---

indirettamente, basata su, attribuibile a, derivante da, o risultante da, o in qualsiasi modo connessa a presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di *Agenti Inquinanti* che non derivino da eventi improvvisi e accidentali.

#### Art. 24| Studio associato

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato, per *Assicurato*, oltre allo *Studio Associato* per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza.

Solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che l'attività svolta in proprio sia stata compresa in polizza (Risposta SI alla Dichiarazione del Contraente n. 5 della scheda di polizza) e che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati e che non siano in misura prevalente rispetto al *fatturato* totale dichiarato dallo Studio Associato. La retroattività per l'attività svolta dal professionista socio con propria partita IVA è definita come all'Art. 6 - "Inizio e termine della garanzia (principio "Claims Made")" del testo di polizza.

È facoltà degli *Assicuratori* verificare, in caso di *Richiesta di risarcimento*, il rispetto del criterio sopra indicato.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o AXA, sempre che risultante da documentazione formale avente data certa.

La garanzia è prestata nel limite del *Massimale* assicurato il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità di più *Assicurati* con il *Contraente* e tra loro.

## Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Professionale - Garanzie Opzionali

---

#### R.C. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

*(Operante se richiamata in scheda di polizza)*

La copertura della presente polizza si intende estesa all'attività professionale svolta dall'*Assicurato* in qualità di amministratore condominiale (*attività accessoria a quella di Geometra*), svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del codice civile e dai regolamenti vigenti.

### Che cosa non è assicurato R.C. Professionale

Art. 25| Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati *terzi*:

- a) un Assicurato o altro soggetto cui compete la qualifica di *Assicurato*;
- b) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato;
- c) una persona che abbia un legame di parentela con l'Assicurato nonché qualsiasi altra persona o affini con lui conviventi;
- d) i collaboratori, i dipendenti e praticanti - e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto a) - che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.

Art. 26| **Rischi esclusi dall'assicurazione** - Esclusioni R.C. Professionale

#### 26.1 - Esclusioni generali

AXA non è comunque obbligata a prestare alcuna garanzia per le *Perdite patrimoniali* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

- 1) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti:
  - a) ferroviario (con riferimento alla realizzazione di binari, tunnel, ponti, sistemi di segnalamento, barriere e sistemi di sicurezza);
  - b) piattaforme opere portuali ed aeroportuali (ad eccezione del design d'interni nei terminali, parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le zone di manovra di aeromobili e di navi e di pertinenza degli stessi),
  - c) ponti, tunnel (salvo che siano dedicati ad utilizzo pedonale o ciclabile), dighe;
  - d) chimico, petrolchimico e nucleare;
  - e) impianti di produzione energia (ad eccezione degli impianti di produzione di energia fotovoltaica ed eolica) (**Opere non comprese nell'assicurazione**);
- 2) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza (**Antitrust**);
- 3) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'Autorità Giudiziaria dichiara costituire, o che un *Assicurato* ammetta costituire, un atto doloso, o fraudolento; in tale caso, AXA avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di *Perdite patrimoniali* in relazione a tale *Richiesta di risarcimento*, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applica a quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità Civile professionale per attività di dipendenti e collaboratori" anche in considerazione di quanto definito in glossario come *Atto illecito (Atti dolosi, fraudolenti)*;
- 4) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di *Attività professionali* a favore di tali enti (**Azioni di autorità governative/autorità di regolamentazione**);
- 5) traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti (**Brevetti**);
- 6) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle (**Esplosioni/emanazioni/radiazioni**);
- 7) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione (**Fabbricare / costruire**);
- 8) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o

- per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica (**Guerra/Terrorismo**);
- 9) traente origine da, basata su o attribuibile a:
- a) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego;
  - oppure
  - b) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche (**Impiego/Discriminazione**);
- 10) traente origine da, basata su o attribuibile a:
- a) guasto meccanico;
  - b) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out;
  - oppure
  - c) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
- a meno che tale guasto derivi da un *Errore professionale* commesso da un Assicurato (**Infrastrutture**);
- 11) traente origine da, basata su o attribuibile a:
- a) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti,
- oppure
- b) qualsiasi ordine o richiesta volti a ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare *Agenti inquinanti*, oppure a reagire a o valutare gli effetti di *Agenti inquinanti* (**Inquinamento**);
- 12) traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale (**Insolvenza**);
- 13) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione dell'attività (**Mancata iscrizione all'albo**);
- 14) traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto (**Muffa tossica e amianto**);
- 15) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una *Richiesta di risarcimento* (**Richieste di risarcimento/circostanze pregresse**);
- 16) traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di *Attività professionali* (**Valutazione preventiva dei costi**);
- 17) presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti (**U.S.A./Canada**);
- 18) riconducibile alle garanzie assicurative di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modifiche e integrazioni (**D.Lgs. n. 163/2006**);
- 19) traente origine da, basata su o attribuibile a *danno a cose* e danno alla persona conseguente alla presenza, rilascio, possibile rilascio di amianto o materiale contenente amianto in qualsiasi forma o quantità; programmi di ispezioni previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994 o altra analoga ispezione (**Amianto**).

#### **26.2 - Esclusioni specifiche per la Garanzia Opzionale R.C. Amministratore di Condominio**

Ferme restando le esclusioni generali sopra indicate (da 1 a 19), si precisa che l'estensione R.C. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO non è operante per:

- a) le *Richieste di Risarcimento* derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati da parte dell'*Assicurato* o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'*Assicurato*;
- b) le *Richieste di Risarcimento* derivanti da o correlate ad omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni private;
- c) le *Richieste di Risarcimento* derivanti da o correlate a furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- d) le *Richieste di Risarcimento* derivanti da o correlate alla proprietà dal fabbricato.

### Come ampliare la copertura Garanzie R.C.T./R.C.O. (Operante se richiamata in scheda di polizza)

#### RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) e VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Le seguenti garanzie si intendono inserite in polizza alle condizioni disciplinate nel presente modulo. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Sezione R.C.T./R.C.O. rimangono valide le previsioni generali della polizza. L'assicurazione è valida per i danni a Terzi verificatisi durante il *Periodo di validità* della polizza.

##### Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

AXA risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da proprietà e/o conduzione degli uffici o studi professionali indicati in scheda di polizza.

Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all'attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 C.C., compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.

L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al *Massimale* indicato nella tabella riepilogativa qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della *franchigia* fissa per *Sinistro* indicata nella tabella riepilogativa.

##### Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

AXA risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da *prestatori di lavoro* addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai *prestatori di lavoro* per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.

Dall'assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al *Massimale* indicato nella tabella riepilogativa, ferma l'applicazione della *franchigia* fissa per persona infortunata indicata nella tabella riepilogativa.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.

# Condizioni di Assicurazione

## Sezione R.C.T. e R.C.O.

La garanzia R.C.O. opera anche per i **lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione** a condizione che i suddetti *prestatori di lavoro* siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge in materia di mercato del lavoro.

La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

## Che cosa non è assicurato garanzia R.C.T.

### Art. 27| Soggetti non considerati terzi **ai fini dell'assicurazione R.C.T.**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati *Terzi*:

- a) le persone o altro soggetto cui compete la qualifica di *Assicurato*;
- b) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) i *prestatori di lavoro* che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla garanzia "Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* (R.C.O.)"
- e) le società le quali, rispetto all'*Assicurato* che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

### Art. 28| **Rischi esclusi dall'assicurazione** R.C.T. - Esclusioni R.C.T.

Le seguenti Esclusioni trovano applicazione esclusivamente nell'ambito della presente estensione; sono esclusi:

- a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dall'applicazione del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile (anche droni) o natante;
- b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
- d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori;
- g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
- h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme offshore, bettoline e simili;
- j) gli eventuali danni dei quali l'*Assicurato*, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
- k) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da AXA;

## Condizioni di Assicurazione

### Sezione R.C.T. e R.C.O.

- l) i danni da furto;
- m) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
- o) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) i *danni* derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;
- q) i *danni* finanziari puri, da R.C. Professionale e/o di natura contrattuale in genere;
- r) i *danni* a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- s) i *danni* derivanti da campi elettromagnetici;
- t) i *danni* direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

### Che cosa non è assicurato garanzia R.C.O.

#### Art. 29| Esclusioni R.C.O.

L'assicurazione R.C.O. non è valida:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
- c) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- d) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- e) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, terrorismo, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

### Premessa

---

#### Art. 30| **Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo**

AXA si impegna a formulare al Contraente/*Assicurato* un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse *assicurato*, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

## Norme che regolano il sinistro

---

#### Art. 31| Cosa fare in caso di sinistro - Notifica di Richieste di risarcimento e circostanze

##### 31.1 -Obblighi in caso di sinistro

L'*Assicurato* deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi di AXA n base alla presente polizza, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o del *Periodo di osservazione*, una comunicazione scritta all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o direttamente ad AXA - mediante lettera raccomandata - informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il *sinistro* stesso o l'*Assicurato* ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (art. 1915 C.C.).

##### 31.2 - Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- a) al medesimo *Atto illecito* o a più *Atti illeciti* collegati o continuati;  
o,
- b) ad *Atti illeciti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare ad AXA una *Richiesta di risarcimento*:

- c) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata;  
o,
- d) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto illecito* identico o correlato ad un altro *Atto illecito* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata ad AXA.

##### 31.3 - Sinistro cautelativo - Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità* della polizza o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta ad AXA.

Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il contestato, supposto o potenziale *Atto illecito*;
- b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto illecito*;



# Condizioni di Assicurazione

## Norme che regolano il sinistro

- c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*;
- e,
- d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione (*c.d. sinistro cautelativo*).

### 31.4 - Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un *Assicurato* dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite patrimoniali* in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o *Richiesta di risarcimento* è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite patrimoniali* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa ed AXA avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il *sinistro* o recedere dal contratto con effetto immediato.

In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto *all'indennizzo* previsto dalla polizza per le *Perdite patrimoniali* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'*Assicuratore* e non rimborsabili.

## Art. 32| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA si riserva la facoltà di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L'*Assicurato* deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto entro il **termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento**, unitamente a tutti i *documenti* e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'*Assicurato*, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i *documenti*.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite tra AXA e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## Art. 33| Concorso di colpa - Gestione della lite

In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e AXA per qualsiasi motivo non gestisca la lite, l'*Assicurato* si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili.

## Art. 34| Gestione della difesa

### 34.1 - Difesa

AXA ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. AXA ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'*Assicurato* la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi di AXA nei confronti dell'*Assicurato* in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

### 34.2 - Anticipo dei costi

AXA assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'*Assicurato*. AXA, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il *sinistro*.

#### 34.3 - **Consenso dell'Assicuratore**

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun *Assicurato* ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta di AXA.

Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite patrimoniali* in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto da AXA, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.

L'autorizzazione di AXA non può essere negata senza ragione, a condizione che ad AXA sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.

#### 34.4 - Consenso dell'Assicurato

AXA potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un *Assicurato*, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'*Assicurato* in questione. Qualora l'*Assicurato* non autorizzi tale transazione, la responsabilità di AXA per tutte le *Perdite patrimoniali* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale AXA avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto da AXA e al netto dell'eventuale *scoperto* e della *Franchigia* applicabile.

#### 34.5 - Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli artt. 1914 e 1917 C.C. quanto al riparto delle spese, l'*Assicurato* deve:

- a) fornire ad AXA ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso;
- b) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite patrimoniali* ai sensi della presente polizza;
- c) fornire ad AXA le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite patrimoniali* o per determinare la responsabilità di AXA in base alla presente polizza.

#### 34.6 - Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, AXA si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'*Assicurato*, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'*Assicurato* sia stato pienamente risarcito di tutti i *danni* effettivamente subiti.

AXA avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'*Assicurato* che, a tale fine, si impegna a fornire ad AXA, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari.

L'*Assicurato* non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'*indennizzo*.

Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato da AXA sarà restituito all'*Assicurato* previa detrazione dei costi di recupero sostenuti da AXA.

AXA si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa ad atti o omissioni dolosi, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

## Condizioni di Assicurazione

Tabelle limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

### Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

<b>RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE</b>		
<b>Garanzia Base R.C.</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto e/o Franchigia</b>
Garanzia base per le perdite patrimoniali in genere previste in polizza (salvo quanto diversamente indicato in polizza)	Fino a concorrenza del massimale R.C. Professionale di polizza	Franchigia base (o eventuale scoperto con minimo) per sinistro previsti in polizza
Costi di difesa (lettera F dell'Art. 22)	Fino ad un quarto del massimale R.C. Professionale di polizza ed in aggiunta al massimale stesso	
Perdita di documenti (lettera H dell'Art. 22)	€ 150.000, <sup>00</sup> per sinistro e per periodo di assicurazione	nessuna
Spese ripristino reputazione (lettera I dell'Art. 22)	€ 25.000, <sup>00</sup> per sinistro e per periodo di assicurazione	nessuna
Spese di salvataggio (lettera J dell'Art. 22)	€ 75.000, <sup>00</sup> per sinistro e per periodo di assicurazione	nessuna
Danni da inquinamento accidentale (Art. 23)	€ 75.000, <sup>00</sup> per sinistro e per periodo di assicurazione	Franchigia base (o eventuale scoperto con minimo) per sinistro previsti in polizza
<b>Garanzia Opzionale R.C. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto e/o Franchigia</b>
Garanzia Opzionale R.C. AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO	Fino a concorrenza del massimale R.C. Professionale di polizza	Franchigia base (o eventuale scoperto con minimo) per sinistro previsti in polizza
<b>Garanzie Opzionale R.C.T. - R.C.O.</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Franchigia</b>
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	Fino a concorrenza del massimale R.C.T./R.C.O. previsto in polizza	R.C.T. Franchigia fissa € 250, <sup>00</sup> per sinistro
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)		R.C.O. Franchigia fissa € 2.500, <sup>00</sup> per persona infortunata



# INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2023

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



## Chi decide perché e come trattare i dati?

**AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati**, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su [www.axa.it](http://www.axa.it)), mail [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it) (di seguito anche "AXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

## Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it).



## Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it).

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)

::



## Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

### a) Finalità assicurativa<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.



Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti<sup>2</sup>), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici<sup>3</sup> e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge<sup>4</sup>).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati<sup>5</sup>.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**<sup>6</sup>, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta

<sup>2</sup> Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

<sup>3</sup> Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

<sup>4</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

<sup>5</sup> I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

<sup>6</sup> Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattamento dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.



competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"<sup>7</sup> effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

#### **Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
  - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
  - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data

<sup>7</sup> La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto



Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

#### b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

**Base giuridica del trattamento:** per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

#### c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.



Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

**Base giuridica del trattamento:** per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.





## A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
  - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
  - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
  - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla



base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: [www.axa.it/privacy/ulteriore\\_documentazione - Binding Corporate Rules](http://www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione_-_Binding_Corporate_Rules)) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



### Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web [www.axa.it](http://www.axa.it)



# INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: [www.axa.it/note\\_legali/firma\\_grafometrica](http://www.axa.it/note_legali/firma_grafometrica)) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

**Base giuridica del trattamento:** per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge<sup>8</sup>.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it). Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

<sup>8</sup> Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.